

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3579

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, TOGLIATTI, PAJETTA GIANCARLO, ROASIO, LICAUSI, BARDINI, IOTTI LEONILDE, GRIFONE, LACONI, MICELI, SPALLONE, CORBI, BIANCO, CAPALozZA, BELTRAME, SCARPA, MARABINI, AMICONI, CLOCCHIATTI, FLOREANINI, MOSCATELLI, DI PAOLANTONIO, AUDISIO, BARONTINI, INVERNIZZI, NICOLETTO

Annunziata il 21 febbraio 1958

Fondo nazionale della montagna

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Anche la legge 25 luglio 1952, n. 991, dal titolo vistoso, provvedimenti a favore dei territori montani, è passata purtroppo, nel mondo infinito dell'oblio, come prima di essa vi era entrata la legge n. 215 del 1933 sulla bonifica integrale. Ma per la legge n. 991 la questione è assai più grave, in quanto, venendo meno la sua efficacia, resta ancora carente quella parte della Costituzione repubblicana che nell'articolo 44 stabilisce l'obbligo di emanare provvedimenti atti a promuovere la rinascita della montagna.

Molte speranze erano state alimentate tra le popolazioni dei territori montani da una copiosa propaganda svolta dal partito democratico cristiano, coadiuvato in quest'opera dal vivo interessamento di prefetti e vescovi e loro subalterni, i quali accreditavano la favola, che il provvedimento legislativo avrebbe agito per riattivare le energie assopite, per riportare la vita ed il lavoro dove l'abbandono avevano creato il dissesto, per raggiungere un completo equilibrio economico tra il piano e la montagna.

Erano questi anche l'impegno del Governo, espressi dai relatori della legge onorevole Helfer e onorevole Pugliese. Tuttavia, ben diversa è la realtà, se, a distanza di 5 anni dalla prima applicazione della legge, essa non

ha agito per frenare lo spopolamento che è in continua ascesa, la depressione economica che è in aumento, mentre si accentua l'abbandono della terra, cresce la indigenza in vasti strati della popolazione ed aumenta così lo squilibrio economico tra le popolazioni del monte e quelle del piano.

Né è stato affrontato, anzi neppure sfiorato il problema della regolamentazione delle acque, della difesa del suolo, dei rimboschimenti, e sono stati trascurati i seri pericoli ed i gravi danni che il degradamento della montagna, col concomitante disordine delle acque, provocano continuamente nel Paese ed in particolare nei territori di pianura sui quali incombe permanentemente la minaccia degli allagamenti.

Vero è che non vi può essere posto per una politica dalle due facce.

La democrazia cristiana non ha voluto fare una scelta diversa, continuando, con pervicacia degna di miglior causa, a trascurare i fondamentali interessi nazionali per far posto all'oltranzismo atlantico.

Ad una cosa indubbiamente è servita la legge n. 991: a mettere in maggiore evidenza la miseria ed i bisogni delle zone montane e ad indicare la necessità finanziaria per affrontare i molteplici problemi; necessità che è apparsa dai piani economici ela-

borati dagli Enti locali e dai Consorzi nei comprensori di bonifica montana, oltretutto dalle decine di migliaia di domande per contributi presentate dai coltivatori diretti, dagli artigiani, dagli allevatori di bestiame per molte centinaia di miliardi di opere.

Dalla visione di un quadro così desolante e dalla presentazione di tanti ed infiniti bisogni, scaturisce l'impegno politico dei deputati del Partito comunista italiano di non lasciar tregua nella lotta per la rinascita della montagna e per una più equa distribuzione del reddito nazionale negli investimenti sociali e quindi per un maggiore impegno finanziario per le zone ad economia depressa, tra le quali, per loro sventura, primeggiano le zone montane.

In tutti i pubblici dibattiti e nelle assemblee popolari, ma particolarmente al 2° Congresso della montagna dell'Unione comuni e Enti montani, tenutosi a Roma nel 1956, ad unanimità e con forza è stata sottolineata la inderogabile esigenza di una politica nuova per la montagna: ed è stato auspicato che,

« venga delineato, almeno nelle sue caratteristiche generali, un piano organico che enuclei i problemi della montagna, ne preveda un armonico sviluppo con un'espansione della industrializzazione, un incremento della produttività in agricoltura ed un vasto piano di lavori pubblici, il tutto da realizzarsi attraverso i Consigli di valle o Comunità montane ed i Consorzi tra Enti locali con adeguati finanziamenti elargiti da un « Fondo appositamente istituito » (.....).

I deputati comunisti, avendo inutilmente atteso che da parte della democrazia cristiana, come partito di Governo, si prendesse una iniziativa che fosse conseguente al voto espresso dai delegati del 2° Congresso nazionale dell'U. N. C. E. M. e dal quale era stata così autorevolmente sollecitata, presentano questa proposta di legge organica, certamente suscettibile di perfezionamenti, ma che costituisce, pur sempre, una base seria per l'esame e la discussione del problema montano, e per dare ad esso quelle soluzioni che tendano ad elevare il livello di vita delle popolazioni e a dare ad esse una più sicura prospettiva di un miglior avvenire.

FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.

È previsto un finanziamento di duemila miliardi di spesa in dieci anni.

La somma di duecento miliardi all'anno può apparire, a prima vista cospicua se non si tiene conto che essa rappresenta una mo-

desta parte del bilancio dello Stato, e che viene investita in oltre un terzo del territorio nazionale e per una popolazione di dieci milioni di abitanti.

Come occorre tener presente che questa popolazione vive in condizioni di assoluta povertà, per cui il dovere sociale dello Stato è di intervenire con i mezzi adeguati dando concretezza alla norma 44 della nostra Costituzione.

È certo che a questa spesa potrà provvedersi ove il Governo attui un indirizzo diverso in politica interna ed in politica estera, che comporti la parziale riduzione delle spese militari e la eliminazione di quelle improduttive, e, specialmente, il ripudio dell'impegno assunto di installare sulle montagne dell'Arco alpino rampe per missili, che costerebbero all'erario molti miliardi cadauna e che, oltretutto, costituirebbero, di per sé, una minaccia di distruzione totale per la popolazione di montagna.

Una politica di pace e di amichevoli relazioni con tutti i Paesi del mondo renderebbero, anzi, estremamente agevole il reperimento dei miliardi necessari per dar corso a serie iniziative nelle zone di montagna. Questa politica è nelle profonde aspirazioni dei montanari ed essi non mancheranno di dare tutto il loro entusiastico contributo perché possa realizzarsi.

MODIFICHE

ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991.

Abbiamo creduto opportuno apportare, con questa nostra proposta di legge, alcune modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e fissare un principio che in questi anni di attività parlamentare non siamo mai riusciti a far accettare alla democrazia cristiana.

Ci riferiamo a quell'istituto di tipo feudale, una delle superstite vergogne della società italiana, che è il voto plurimo, imposto negli statuti dei Consorzi, che offende la dignità dell'uomo attraverso una odiosa discriminazione e che noi proponiamo di abolire rendendo obbligatoria l'adozione del voto *pro capite*, qualunque sia la estensione della superficie terriera in possesso dei singoli.

Si propone anche di elevare il concorso dello Stato, attraverso la erogazione di cospicui contributi, per incoraggiare iniziative dei coltivatori diretti, artigiani ed allevatori di bestiame; iniziative rivolte allo sviluppo delle loro economie e difficilmente attuabili con le scarse provvidenze della legge vigente. Le altre modifiche suggerite nascono dalla

esigenza di snellire le procedure previste per l'applicazione della legge, di dare maggiore responsabilità alle Amministrazioni dei comuni, delle province, dei Consigli di valle o Comunità montane, dell'Ente regione, ai quali si attribuiscono altre competenze specialmente nel settore delle opere pubbliche e per la elaborazione dei piani economici.

Si chiede, altresì, la presenza, con diritto di voto deliberativo, negli Enti consorziati dei rappresentanti delle minoranze consiliari.

Non possiamo però non mettere in evidenza alcuni altri aspetti delle modifiche apportate alla legge della montagna, 25 luglio 1952, n. 991, e precisamente:

a) nei comprensori classificati di bonifica montana, la realizzazione dei piani è riservata ai consorzi limitatamente alle opere di miglioramento fondiario, mentre dalle loro competenze viene esclusa la parte che riguarda le opere pubbliche, la cui esecuzione è affidata agli Enti pubblici locali;

b) il piano generale di bonifica montana ed il piano generale delle opere di interesse pubblico, come strade, acquedotti, case popolari, ospedali, ecc., viene redatto dall'Ente regione, o nei casi in cui l'Ente non sia ancora costituito, da un Comitato regionale della montagna.

Sembra a noi che questo Comitato bene possa assolvere alla sua funzione in attesa che si adempia, anche per questa parte, al disposto della Carta costituzionale. Decentrare alla Regione competenze che fino ad oggi sono attribuite agli organi esecutivi centrali, sarà di grande giovamento per tutti, sia per snellire la procedura delle pratiche, che per ogni altra utile iniziativa rivolta a promuovere il benessere sociale delle popolazioni montane;

c) l'aumento notevole dei contributi a favore dei coltivatori diretti e di altre categorie, (contributi fissati al limite massimo) e l'abbassamento, per i mutui del tasso di interesse dal 4 al 2 per cento, sono tali da incoraggiare il ricorso alla legge, tanto più che essa dispone di sufficiente finanziamento per accogliere le domande che saranno presentate e per evadere tutte quelle che da anni sono giacenti presso i Ripartimenti delle foreste, con legittimo risentimento dei montanari rimasti delusi.

Il Comitato interministeriale della montagna, di cui all'articolo 3 della presente proposta, ha dei compiti limitati, non potendo esso sindacare gli indirizzi che presiedono alla elaborazione dei piani economici regionali, ma solamente a provvedere alla

distribuzione delle somme disponibili e coordinare gli interventi dei vari ministeri con le attività del Fondo nazionale della montagna.

INDUSTRIALIZZAZIONE.

Se consideriamo che il 30-40 per cento della popolazione attiva delle zone montane, e di essa la parte più qualificata, è costretta oggi a ricercare i mezzi di sostentamento in terra straniera, appare con tutta evidenza la drammaticità di tale situazione e come si imponga per lo Stato italiano il preciso dovere di porvi riparo al più presto, anche perché l'emigrazione porta in sé il germe della disgregazione della famiglia e carica sulla donna, sia essa madre, moglie o sorella, delle responsabilità troppo pesanti.

D'altro canto, non è possibile pensare che anche nelle migliori condizioni di sviluppo dell'agricoltura nelle zone montane, si riesca ad aumentare il carico demografico sulla terra e quindi assorbire in questo settore ulteriori unità umane.

Né si può pensare che sui nostri montanari e sui loro figli, pesi, come una maledizione di Dio, la fatalità della emigrazione che noi riteniamo sia una delle piaghe della società italiana da doversi eliminare anche se con la gradualità che la situazione richiede.

Da ciò la esigenza che nelle zone di montagna, zone ad economia fortemente depressa, sorgano delle attività complementari di cui l'industria deve essere l'elemento dominante, se veramente si vuole mettere i montanari sulla via del progresso sociale e se si vuole arrestare il pauroso fenomeno di degradazione idrogeologica come prodotto anche dello spopolamento.

Nella presente proposta di legge sono altresì previsti particolari incentivi alla iniziativa privata, sottoforma di cospicui contributi, agevolazioni fiscali e concorsi di altra natura.

RIFORMA AGRARIA E INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Se vi è una parte del nostro Paese dove la parola d'ordine « la terra a chi la lavora » trova una più solida giustificazione, questa è la montagna. Qui, più che altrove, si può affermare che non vi è posto per due sulla terra e ciò per lo scarso reddito derivante dai limiti imposti alla produttività ed alla varietà delle colture da ragioni di carattere climatico.

Non che questa tesi possa considerarsi valida al cento per cento, perché, ad esempio, nel solo campo delle foraggere, attraverso gli

impianti di fertirrigazione la produzione può essere aumentata del 300 per cento e quindi notevolmente aumentato il carico del bestiame.

Tuttavia, noi riteniamo di procedere per gradi, stabilendo il limite massimo della proprietà in cento ettari, secondo la nostra proposta di legge di riforma generale presentata al Senato, e lasciando la facoltà al Consiglio regionale di abbassarlo per le zone di montagna a cinquanta ettari.

Oltre a questo, la presente proposta di legge stabilisce particolari facilitazioni per promuovere l'accesso alla proprietà della terra da parte dei coltivatori diretti, con il concorso finanziario dello Stato nella misura del 50 per cento del prezzo della terra.

Partendo dalla considerazione che il reddito della terra nelle zone di montagna, per la maggioranza delle colture, è notevolmente inferiore rispetto alle zone di pianura, chiediamo che il riparto del prodotto nelle conduzioni a mezzadria sia stabilito nella misura del 65 per cento a favore del mezzadro e del 35 per cento (comprensivo del 4 per cento da reinvestire per migliorie) a favore del concedente.

VINCOLO IDROGEOLOGICO.

Il carattere poliziesco dell'attuale vincolo idrogeologico. le eccessive limitazioni imposte al godimento ed all'uso della proprietà nelle zone montane, gli interventi vessatori degli organi preposti alla vigilanza per il rispetto del vincolo stesso, oltre alla enorme sproporzione tra la natura delle infrazioni e le penali pecuniarie che vengono inflitte al montanaro per aver egli, si afferma, fatto uso illecito dei propri beni, consiglierebbe un riordinamento di tutta la materia.

A noi è parso, per ora, sufficiente attribuire ad un organo, i cui membri sono per lo più elettivi, il compito di provvedere alla revisione delle superfici e delle colture soggette a vincolo.

La democraticità di questo organo, lo snellimento della procedura, la possibilità per il montanaro di far sentire la propria opinione soddisfano le esigenze immediate e gettano le basi per l'auspicato riordinamento.

ACQUE PUBBLICHE.

I vari articoli di questo capitolo tendono a riportare un po' di ordine e di giustizia nei rapporti tra le popolazioni montane e le società concessionarie di acque pubbliche

per produzione di forza motrice: rapporti che la legislazione attuale non definisce equamente.

È accertato che il progressivo impoverimento dell'economia montana è anche conseguenza diretta della creazione degli impianti idroelettrici, realizzati con enorme tributo di sangue dei lavoratori, per imprigionare le acque e fare di esse elemento di progresso civile e sociale della nazione.

Come ciò non bastasse e non fossero sufficienti gli esosi profitti realizzati dal monopolio elettrico, quest'ultimo porta avanti una azione di sistematica spoliazione dei beni dei montanari e dei loro diritti scaturiti da leggi dello Stato.

Tuttociò avviene con la tacita acquiescenza delle autorità governative e del partito di maggioranza.

L'ultimo atto, in ordine di tempo, di una serie infinita di soprusi e di prepotenze, è troppo noto perché vi ci si soffermi a lungo. Trattasi della ostinata resistenza del monopolio idroelettrico al pagamento dei sovracanonni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, in ciò incoraggiato dalla posizione di inerzia assunta dal Governo e dal cattivo esempio che esso dà col non far versare i sovracanonni proprio dalle aziende di Stato.

In una parola, il Governo, a cui incombe il dovere di rendere operanti le leggi dello Stato, non vi provvede per primo!

La nostra proposta di legge estende l'obbligo del pagamento dei sovracanonni a tutti gli impianti esistenti, nessuno escluso, eliminando con ciò ogni contrasto che deriva dal criterio difforme di rilevazione dei bacini imbriferi montani, e dalle imperfezioni della legge vigente che portano alla esclusione di circa il 30 per cento degli impianti dagli oneri della legge stessa.

Per evitare che da parte delle concessionarie di acque pubbliche per forza motrice si continui nel malcostume di usare l'arma del ricorso per procrastinare il versamento dei sovracanonni, abbiamo stabilito che in nessun caso il ricorso può provocare la sospensiva del versamento del sovracanone medesimo.

FISCALITÀ.

Uno degli assurdi attuali risiede nella ingiusta, oltreché eccessiva, pressione fiscale nelle zone di montagna, che colpisce particolarmente piccoli e medi proprietari coltivatori diretti.

Riteniamo che manchi il presupposto di carattere economico perché nelle zone classi-

ficcate montane vengano applicate sovraimposte e supercontribuzioni sui terreni e sui redditi in agricoltura, sia da parte dei comuni che da parte delle province, quando lo stesso legislatore, fino dal 1947, abolì per lo stesso titolo la imposta erariale.

Nella nostra proposta di legge è prevista la abolizione totale di questo tipo di imposizione (salvo il diritto degli Enti locali interessati al ricupero delle somme, derivanti dal minor introito, con la elevazione al 5 per cento del dividendo dell'imposta generale sull'entrata).

Né meno ingiusta ci sembra la imposta sul bestiame a carico dei coltivatori diretti e piccoli allevatori per cui ne proponiamo la esenzione, almeno fino al valore di tre capi bovini adulti. Nelle zone di montagna, a maggior ragione che altrove, il bestiame va considerato, come in effetti è, semplice strumento di lavoro.

Altrettanto ingiusta può affermarsi la tassa per i trasferimenti della proprietà contadina per successione in caso di morte che noi proponiamo di abolire in determinati casi.

TURISMO.

Nelle località di montagna, non in tutte per la verità, il turismo occupa, già oggi, un posto notevole nella economia dei montanari, ed è per lo Stato una delle fonti, non trascurabili, di entrata di valuta estera pregiata.

Da ciò deriva l'interesse dello Stato, oltre il suo dovere nei confronti delle popolazioni di montagna, di potenziare questa economia e di creare le condizioni per un suo ulteriore sviluppo.

Ma perché questo sia fattibile occorre rendere più confortevoli gli ambienti delle zone montane, migliorare le attrezzature ricettive, provvedere al risanamento edilizio. Ciò, anzitutto per le stesse esigenze di vita delle genti di montagna. A questo fine mira la nostra proposta di legge con adeguati interventi finanziari dello Stato.

Abbiamo creduto opportuno di dare anche una diversa strumentazione alle attività turistiche nelle zone di montagna, sottraendole alle competenze e discipline degli Enti ministeriali periferici e trasferendo ai comuni la facoltà di organizzare le aziende di cura, soggiorno e turismo, di fissare i relativi tributi e di amministrarli attraverso aziende autonome municipalizzate.

L'Amministrazione provinciale, a mezzo di apposito Comitato, provvederà al coordinamento delle varie attività ed iniziative.

Onorevoli colleghi, abbiamo elaborato questa proposta di legge, e la sottoponiamo al vostro esame, con la viva speranza che la Camera trovi il tempo necessario per discuterla ed abbia la volontà di approvarla.

Siamo convinti che tornerà di grande vantaggio per il legislatore e che sarà facilitato il suo compito se si terrà conto del parere delle pubbliche Amministrazioni degli Enti locali delle zone montane, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, dei Consigli di valle o Comunità montane, degli operai, dei contadini, degli artigiani, degli intellettuali, dei piccoli e medi operatori economici, cosicché ognuno di essi senta l'intimo compiacimento di aver dato il proprio contributo perché, con la nuova legge, sia dato inizio, nelle zone montane, ad un'era nuova di pace, di lavoro e di benessere sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

COSTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA

ART. 1.

Per lo sviluppo del reddito e della massima occupazione e per provvedere al finanziamento dei provvedimenti e dei piani economici, comunali, di zona, provinciali e regionali previsti dalla presente legge, per i territori classificati montani a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, e successive modifiche, è istituito il « Fondo nazionale della montagna ».

ART. 2.

Il Fondo nazionale della montagna avrà la durata di dieci anni e provvederà alla erogazione di 200 miliardi annui a favore della montagna, nei modi stabiliti dalla presente legge.

Al Fondo nazionale della montagna affluiscono le seguenti entrate:

a) gettito di una imposta sugli utili di esercizio delle aziende concessionarie di acque pubbliche per scopi idroelettrici, con aliquota pari al 20 per cento degli utili stessi;

b) quota integrativa che verrà stanziata dalle Regioni;

c) quota integrativa che verrà stanziata dallo Stato per contributo speciale di cui all'articolo 119, comma 3°, della Costituzione.

Ad integrazione delle spese occorrenti per il Fondo nazionale della montagna si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del bilancio del tesoro a partire dall'esercizio 1959-60.

Per l'esercizio 1958-59 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Il Consiglio dei Ministri è delegato ad istituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'imposta di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 3.

È istituito un Comitato interministeriale della montagna di cui fanno parte i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle partecipazioni statali.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso ha il compito

di provvedere alla ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge tra le Regioni per l'attuazione dei piani regionali, di cui all'articolo 4, sulla base dei piani stessi ed in relazione alle esigenze economico-sociali dei territori interessati.

PIANI DI RINASCITA DELLA MONTAGNA

ART. 4.

Le Regioni, avvalendosi delle proposte e degli eventuali piani dei Comuni, delle Province, degli altri Enti pubblici locali e dei Consorzi di bonifica montana, redigeranno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

1°) per ciascun comprensorio di bonifica montana, il piano generale di bonifica di cui all'articolo 17, comma 1°, della legge 25 luglio 1952, n. 991;

2°) un piano generale di opere di interesse pubblico come strade, acquedotti, fognature, ospedali, impianti igienico-sanitari, attrezzature sportive e ricreative, case popolari. Il piano comprende altresì tutte le opere idonee a promuovere le condizioni per l'aumento dell'occupazione e del reddito.

I piani suddetti sono approvati dall'Assemblea regionale e trasmessi al Comitato interministeriale della montagna.

ART. 5.

Le Regioni, sentite le proposte dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali; stabiliscono, sulla base degli stanziamenti disponibili, la priorità delle opere da eseguire. La progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere è attuata dai Comuni, o loro Consorzi, dalle Province o dalle Regioni in relazione al carattere delle opere stesse.

ART. 6.

I compiti che la presente legge affida alle Regioni spettano, ove l'Ente regione non sia ancora stato costituito, ai Comitati regionali per la montagna.

Il Comitato regionale per la montagna è composto di 6 membri per ciascuna provincia della Regione, eletti dai Consigli provinciali, e scelti tra i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali dei Comuni montani. Nella votazione ogni consigliere provinciale vota per non più di quattro membri.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

MODIFICHE ALLA LEGGE
25 LUGLIO 1952 N 991.

ART. 7.

Il 1° comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati territori montani i comuni censuari la cui superficie, sia prevalentemente situata al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, ad eccezione per i comuni censuari dell'Appennino e per quelli del Mezzogiorno e delle Isole per i quali la quota altimetrica ed il dislivello sono ridotti a 450 metri, sempreché il reddito imponibile medio per ettaro censito risultante dalla somma del reddito domenicale e del reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

ART. 8.

I bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e i territori montani classificati come zone depresse ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, sono classificati comprensori di bonifica montana.

ART. 9.

Spettano ai Consorzi di bonifica montana la progettazione e l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune di più fondi, e, su richiesta dei proprietari interessati, la progettazione e l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di interesse di singoli fondi. La concessione di opere pubbliche ai Consorzi di bonifica montana non è ammessa.

ART. 10.

Nei Consorzi di bonifica montana, il voto plurimo è vietato. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la superficie di terreno posseduta.

Per le elezioni degli organi di amministrazione dei Consorzi è obbligatorio il voto diretto e segreto.

ART. 11.

Le anticipazioni dello Stato di cui al 1° comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono aumentate di dieci miliardi di lire, annui, prelevati dal Fondo nazionale della montagna. La quota annua di ammortamento e di interessi prevista dal comma e articolo sopra citati della legge 25 luglio 1952, n. 991, è ridotta dal 4 al 2 per cento.

ART. 12.

I contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in deroga a quanto in esso disposto, sono aumentati di 10 punti percentuali e fissati al limite massimo e sono assegnati, di regola, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il Fondo nazionale della montagna concorre al finanziamento dei contributi di cui al comma precedente con uno stanziamento annuo di lire 20 miliardi.

ART. 13.

I Consigli di Valle o Comunità montane di cui all'articolo 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, sono composti dal sindaco e da due consiglieri per ogni comune di cui uno designato dalla minoranza consigliare, nonché da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale locale, purché questa sostenga in misura proporzionata le spese necessarie al funzionamento.

Alle sedute del Consiglio o della Comunità possono partecipare con voto consultivo anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle cooperative, i presidenti delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, e dei Consorzi di bonifica.

L'INDUSTRIALIZZAZIONE
DELLE ZONE MONTANE

ART. 14.

Il Comitato interministeriale della montagna elabora entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale di nuove iniziative industriali nelle zone montane di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche, da realizzarsi da imprese dipendenti e controllate dal Ministero delle partecipazioni statali.

Il programma deve essere accompagnato da eventuali proposte di aumento del fondo di dotazione degli Enti da cui le imprese dipendono o del capitale delle imprese stesse.

ART. 15.

Nei territori classificati montani su proposta dei comuni, delle province, delle comunità o consigli di valle, dell'Ente Regione, e con i mezzi disponibili di cui all'articolo 2, possono venire agevolate iniziative di piccole e medie industrie con contributo fino al 20 per cento della spesa documentata.

La determinazione dell'ammontare del contributo, la scelta della località e le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo, sono stabilite dall'Ente Regione o dal Comitato regionale previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Sono preferite le iniziative artigiane e quelle industriali degli Enti locali della zona e delle Cooperative di lavoratori che si organizzino per l'utilizzazione delle risorse locali e la loro trasformazione; per dette iniziative il contributo, di cui al primo comma del presente articolo, è elevato fino al 40 per cento della spesa.

ART. 16.

La concessione del contributo riguarda la spesa di impianto di opere murarie, compresi i sostegni e la installazione dei macchinari, quelle per l'allacciamento alle strade, per i raccordi ferroviari, per l'allacciamento agli acquedotti e alle fognature, per l'allacciamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica comprese le cabine di trasformazione, ai gasdotti ed oleodotti.

ART. 17

Sono ammessi al contributo previsto dall'articolo 15, ultimo comma, i Comuni, le Province ed altri Enti pubblici riuniti in Consorzio aventi lo scopo di eseguire, gestire e sviluppare le opere di attrezzature della zona, e di assumere tutte le altre iniziative volte allo sviluppo industriale di una determinata località.

ART. 18.

Gli enti, le società, nonché i singoli artigiani e industriali sono esentati da imposte di ricchezza mobile, categoria *B* e *C* per dieci anni a decorrere dall'inizio dell'entrata in vigore della presente legge, per tutti gli utili derivanti dall'esercizio di nuove attività industriali e dall'ampliamento di quelle esistenti.

ART. 19.

Per lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente le amministrazioni comunali possono deliberare di concedere esenzioni totali o parziali dalle imposte sulle industrie di cui agli articoli 161 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1775, e anche da altre imposte comunali. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione alle imprese industriali od artigiane dei terreni e fabbricati loro occorrenti per nuove iniziative, sia in proprietà, che in locazione o in enfiteusi.

RIFORMA AGRARIA E SVILUPPO
DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

ART. 20.

La proprietà privata della terra è limitata ad un massimo di cento ettari di estensione. Il limite predetto può essere ridotto con legge dell'Assemblea regionale, o, ove l'Ente Regione non sia costituito, con decreto del Capo dello Stato, per singole zone agrarie, in relazione alle caratteristiche economiche locali, a livello non inferiore ai 50 ettari.

Le terre eccedenti il limite e le terre appartenenti a società sono espropriate e assegnate ai contadini senza terra o con poca terra. Non sono soggette ad esproprio le terre di proprietà di contadini coltivatori diretti, o di società cooperative che associano manuali coltivatori della terra.

Le terre eccedenti il limite, che non sono suscettibili di convenienti utilizzazioni e di trasformazioni a coltura agraria e per tali motivi non assegnate a contadini, sono trasferite in proprietà alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali di diritto pubblico, ai fini della conservazione dei boschi, del rimboschimento, della costituzione di prati e pascoli alberati e del miglioramento dei pascoli.

Le espropriazioni e le assegnazioni di cui al primo comma del presente articolo hanno luogo con le norme previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Alle espropriazioni ed assegnazioni provvedono gli Enti di riforma nei territori montani ricadenti nel loro comprensorio. Per i rimanenti territori provvede l'Opera nazionale combattenti

ART. 21.

Al fine di promuovere il passaggio in proprietà dei contadini residenti nei territori classificati montani, senza terra o con

poca terra, delle terre di proprietà privata non eccedente il limite di cui al 1° comma del precedente articolo il concorso statale previsto dalle vigenti leggi per l'acquisto di dette terre da parte delle categorie indicate è elevato al 50 per cento del prezzo.

Per il restante 50 per cento, ai contadini acquirenti sono concessi mutui di favore alle condizioni fissate dalle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina.

Gli atti di acquisto o di passaggio di proprietà, così come le forme creditizie di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta ipotecaria.

ART. 22.

Nei territori classificati montani vigono le seguenti norme contrattuali: Nei contratti a mezzadria o colonia, il riparto dei prodotti e degli utili è fissato nella misura del 65 per cento a favore del mezzadro o colono.

Nei contratti di compartecipazione la quota di riparto è fissata nella misura del 45 per cento a favore del lavoratore.

Nei contratti di compartecipazione la quota di riparto è fissata nella misura del 45 per cento a favore del lavoratore.

Nei contratti di affitto a coltivatore diretto o a cooperative il canone di affitto non dovrà superare il 15 per cento del prodotto lordo vendibile del triennio precedente.

Non è ammessa la concessione separata del suolo dal soprassuolo.

ART. 23.

Nella concessione dei pascoli appartenenti ai Comuni e agli altri enti locali, le cooperative di allevatori di bestiame hanno diritto di preferenza.

Al concessionario è vietato stipulare contratti commutativi o associativi per l'utilizzazione del pascolo.

ART. 24.

La riunione volontaria di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiaria, le opere di miglioramento fondiario e gli impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti da eseguire sulle unità fondiarie così costituite, sono ammesse al contributo statale nella misura dell'85 per cento della spesa.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

ART. 25.

L'articolo 181 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto:

a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un consigliere provinciale da esso delegato, con funzioni di presidente:

b) dall'ispettore ripartimentale delle foreste;

c) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura;

d) da un tecnico agricolo e da due rappresentanti dei coltivatori o allevatori diretti nominati dal Consiglio provinciale, sentite le organizzazioni interessate.

Prenderanno parte ai lavori del Comitato con diritto di voto deliberativo limitatamente alla trattazione di problemi di loro interesse, tre rappresentanti di ogni singolo comune, di cui uno designato dalla minoranza.

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 26.

In deroga a quanto stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, in tutti i territori montani, sono abolite le sovrainposte comunali e provinciali e le supercontribuzioni sui terreni e sui redditi agrari gravanti sui coltivatori diretti.

ART. 27.

A favore dei proprietari di bestiame che siano coltivatori diretti ed a favore degli allevatori diretti di bestiame, è stabilita la esenzione dall'imposta sul bestiame, se il valore complessivo, del bestiame da essi posseduto e determinato sulla base della tariffa in atto nei singoli comuni, non supera quello di tre buoi.

L'aliquota della tariffa nei singoli comuni è ridotto del 50 per cento per le categorie di contribuenti indicati nel comma precedente, se il valore complessivo, determinato come sopra eccede quello di tre buoi ma non supera quello di cinque buoi.

ART. 28.

A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, ai Comuni classificati montani a norma dell'articolo 1 e successive modifiche della legge 25 luglio

1952, n. 991, è attribuita una quota pari al 5 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra i comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

ART. 29.

A parziale modifica dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alle province e per quella parte del loro territorio classificato montano a norma dell'articolo 1 e successive modifiche della legge 25 luglio 1952, n. 991 è attribuita una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta sull'entrata riscossa nell'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Tale ammontare sarà ripartito fra le province proporzionalmente alla popolazione residente nei comuni classificati montani e risultante dai dati del censimento ufficiale demografico.

ART. 30.

È revocata la facoltà concessa al Ministro delle finanze dagli articoli 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, per quanto riguarda il legname resinoso da opera la cui imposta sull'entrata *una tantum* è soppressa.

ART. 31.

Sono esenti dall'imposta di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, dall'imposta di bollo e di registro e dall'imposta ipotecaria, le trasmissioni per causa di morte o per donazione della proprietà contadina e dei diritti enfiteutici, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di altri diritti, fra genitori e figli, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti e le successioni e donazioni da adottante ad adottato, fra coniugi, fra fratelli e sorelle, fra zii e nipoti.

Le esenzioni suddette sono estese ai trasferimenti delle case rustiche non situate sul fondo, sempreché servano ad abitazione della famiglia contadina, nonché ai trasferimenti di edifici rurali adibiti al ricovero degli animali, e alla conservazione e lavorazione dei prodotti, nonché alle scorte vive o morte adibite al servizio dell'immobile trasmesso ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 32.

Le esenzioni di cui all'articolo precedente si applicano quando l'erede o il donatario sia persona che dedichi prevalentemente la propria attività alla lavorazione della terra.

I trasferimenti avvenuti antecedentemente alla pubblicazione della presente legge che non siano stati debitamente trascritti né regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, all'atto della loro regolamentazione, godranno dei benefici della presente legge.

ACQUE PUBBLICHE

ART. 33.

Sono considerati bacini imbriferi montani quelli delimitati verso valle dalla sezione del corso d'acqua in corrispondenza della linea che separa i Comuni montani dai non montani in base ai soli criteri fisici di distinzione contenuti nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Sono aboliti i Consorzi unici provinciali dei bacini imbriferi montani previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed i loro compiti demandati ai Consigli di valle o Comunità montane sempre che sia salvaguardato il diritto dei singoli Comuni a disporre delle somme loro spettanti.

ART. 34.

Il comma 8° dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, sono soggetti, in sostituzione degli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico della legge sulle acque o sugli impianti elettrici approvata con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracannone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza media nominale, risultante dall'atto di concessione.

I ricorsi per contestazioni relative all'obbligo del pagamento del sovracannone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, in nessun caso sospendono l'obbligo del pagamento medesimo.

ART. 35.

In attesa che si provveda con legge alla nazionalizzazione degli impianti industriali per la produzione di energia idroelettrica, tutte le concessioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, non ancora utilizzate sono dichiarate decadute e le concessioni

stesse trasferite all'Ente Regione della zona, ove non sia ancora costruito l'Ente Regione ed in attesa della sua costituzione, allo Stato. Nessun indennizzo è previsto per quei concessionari che non abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione degli impianti idroelettrici.

ART. 36.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775 le concessioni di acqua per uso potabile ed irriguo possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

ART. 37.

È fatto obbligo ai concessionari di acque pubbliche per scopi elettrici, riconoscere agli espropriati il diritto alla ricostruzione delle abitazioni, dei locali per l'esercizio delle industrie e delle attività artigiane e alla riattivazione dei servizi nella località scelta nell'ambito del territorio comunale. Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà deciderà un Collegio arbitrale nominato a termini di legge con veste di arbitro amichevole compositore.

ART. 38.

In deroga degli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, restando fermo per le parti il diritto ad interporre ricorso, davanti alle autorità giudiziarie competenti, avverso la stima fatta dal perito dell'Ufficio e avverso la liquidazione delle spese.

ART. 39.

Ai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per produzione di energia è fatto obbligo di provvedere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla sistemazione idraulica del bacino imbriifero a monte della derivazione o del serbatoio secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035.

ART. 40.

I Comuni, le Comunità montane o Consigli di valle, le Province, sono autorizzati a contrarre mutui per l'acquisto delle linee di distribuzione e delle cabine di trasformazione di energia idroelettrica alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche.

Nel caso in cui gli enti locali interessati dei bacini imbriferi montani, decidano, da soli o associati, di far valere il diritto di opzione tra sovraccanone ed energia a titolo gratuito, previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, le cabine di trasformazione con le linee di distribuzione e il materiale relativo, passano in loro proprietà salvo corrispondere agli aventi diritto l'indennizzo che sarà stabilito dalla perizia promossa dalle autorità regionali o statali.

ART. 41.

In tutti i casi di decadenza della concessione sia per fine contratto che per revoca ai proprietari ove non sia disposto diversamente per legge e nei disciplinari di concessione, verrà corrisposto un indennizzo che sarà determinato da una Commissione di tecnici composta da due funzionari del Genio civile, da un rappresentante della Amministrazione provinciale, nonché da un rappresentante per ciascuna delle due parti interessate.

TURISMO

ART. 42.

Ai fini dello sviluppo dell'economia turistica e con i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al contributo del 75 per cento della spesa documentata i piccoli e medi proprietari che promuovono opere di risanamento edilizio e di miglioramento ricettivo alle abitazioni.

Sono ugualmente ammesse al contributo del 20 per cento ed alle esenzioni fiscali di cui all'articolo 18 le nuove iniziative alberghiere o l'ampliamento di quelle esistenti con preferenza agli orientamenti del turismo di massa.

Le domande per ottenere il contributo nonché le altre agevolazioni previste dal presente articolo vanno corredate dai relativi progetti sui quali deve essere espresso il parere degli Uffici tecnici comunali e del Genio civile.

ART. 43.

Nelle zone classificate montane le attribuzioni finora esercitate dagli Enti provinciali per il turismo sono soppresse ed attribuite all'Amministrazione provinciale la quale provvederà alla istituzione di un Ufficio provinciale per il turismo con il compito di coordinare e disciplinare l'attività delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri, di studiare i problemi turistici intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e quanto altro possa ritenersi utile all'incremento della medesima.

ART. 44

Nei comuni riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e di turismo, può essere istituita a domanda dei Consigli comunali una Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa.

L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno e turismo, funziona come azienda municipalizzata con bilancio e contabilità separata dal bilancio comunale.

I Comuni, riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo qualora non ritengano necessaria la costituzione dell'Azienda autonoma separata, dovranno provvedere ad amministrare direttamente le entrate e hanno l'obbligo di destinarle ad iniziative atte a promuovere e incoraggiare il turismo

ART. 45.

Per provvedere alle necessità delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, i comuni interessati possono applicare la imposta di soggiorno e di contributo speciale di cura.

ART. 46.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge, saranno emanate le relative norme di attuazione.